



2920/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione III Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

SENTENZA CIVILE

N. 2920/18

depositata il

26 NOV. 2018

R.G. 1377/20

Con. 1816/2

Rep. _____

Dott. Anna De Cristofaro

Presidente

Dott. Lucia Ferrigno

Consigliere

Dott. Teresa Caruso

Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 1377 del ruolo generale dell'anno

promossa da:

rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione della società incorporante, dagli Avv.ti del Foro di Forlì-Cesena e , elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in

APPELLANTE

contro

rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti

(), del Foro di e con
 domicilio eletto presso lo Studio del secondo in

APPELLATA

IN PUNTO A:

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Distaccata di Cesena, n. 144, del 12.02.2013; depositata il 10.04.2013.

Conclusioni:

Parte appellante: *Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in quanto non provata, e comunque per i motivi tutti esposti. Respingere ogni domanda proposta nei confronti di [redacted] Soc. Coop. a r.l., in quanto inammissibile, ovvero infondata nel merito, per i motivi tutti esposti in narrativa nel presente appello, in quelli già dedotti nel corso del giudizio di prime cure e per quelli che si esporranno negli scritti successivi. In subordine, previa effettuazione del calcolo dei reciproci rapporti di dare ed avere, che si chiede di effettuare, limitare quanto (in ipotesi) spettante a [redacted] alla somma giusta e dovuta, anche ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1227 cod. civ. Con vittoria di spese, competenze ed onorari afferenti entrambi le fasi del giudizio, oltre a 12,5% ex art. 15 T.P., CPA ed IVA come per legge".*

Parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta, con distrazione delle spese di causa a favore del difensore antistatario.

La Corte

Udita la relazione della causa svolta dal Giudice ausiliario Dott. Teresa Caruso; viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo ha così deciso:

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 26.02.2008, conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì, Sezione Distaccata di Cesena, Banca [redacted], esponendo che la stessa aveva stipulato due contratti di c/c, presso la Banca convenuta, il primo, ordinario, nel 1996 (n. 304593) e il secondo, anticipi sbf (n. 304594), nel 1997, con oneri che confluivano sul c/c ordinario; riferiva l'attrice che nel corso del rapporto, la Banca le aveva concesso degli affidamenti e segnatamente di lire 30.000.000 nel '96, poi nel '97 di lire 100.000.000 e quindi di lire 150.000.000, tutti i contratti, quanto agli interessi, richiamavano le "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza", inoltre, su tutti, venivano applicate condizioni non concordate, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le

commissioni di massimo scoperto, valute e spese di tenuta conto e i tassi applicati erano superiori alle soglie ex L. n. 108/96. L'attrice chiedeva quindi che fosse accertato l'esatto ammontare del saldo dare-avere dei rapporti bancari di c/c oggetto di causa in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti e alle norme di legge secondo i tassi effettivamente dovuti, nonché la condanna della Banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato a suo debito, somma che indicava in € 142.807,19 come da consulenza contabile che depositava in atti, oltre al risarcimento dei danni subiti, che indicava in € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria integrale di spese e competenze di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Banca che contestava le pretese dell'attrice e ne chiedeva il rigetto anche per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c. c., ovvero prescrizione decennale; per infondatezza della domanda per il periodo successivo alla Delibera CICR 09.02.2000; per mancata impugnazione degli estratti conto e per irripetibilità dell'obbligazione naturale eseguita ex art. 2034 c.c. mediante il pagamento degli interessi invalidamente pattuiti; per infondatezza della domanda relativa alla ripetizione di somme corrisposte a titolo di cms, spese di tenuta conto ed interessi anatocistici, attesa la buona fede della Banca; per infondatezza sia della domanda relativa agli interessi anatocistici, da ritenersi leciti in forza dell'uso normativo sempre seguito dagli istituti di credito, sia degli interessi al tasso applicato su piazza, da considerarsi sufficientemente determinato, sia della capitalizzazione trimestrale applicata reciprocamente dopo la delibera CICR del febbraio del 2000; la Banca escludeva che fossero stati applicati tassi usurari e ricordava che la L.108/96 non aveva efficacia retroattiva.

La causa veniva istruita mediante CTU e quindi decisa con l'impugnata sentenza che, in buona parte accoglieva le domande attoree e condannava la Banca a restituire la somma di € 132.598,63 oltre interessi legali dalla domanda; respingeva le altre domande dell'attrice e condannava la Banca alla rifusione delle spese di causa e di CTU.

Proponeva appello

censurando la sentenza: 1) per non aver accolto l'eccezione di prescrizione, sia quinquennale che decennale; 2) per non aver riconosciuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a seguito dell'applicazione della Delibera CICR del 09.02.2000; 3) per non aver considerato l'omessa contestazione degli estratti conto preclusiva della domanda di ripetizione; 4) per aver erroneamente ritenuto illegittima la capitalizzazione annuale degli interessi; 5) per aver erroneamente ritenuto illegittima la pratica dell'anatocismo fondata su un uso normativo; 6) per non aver riconosciuto valenza confessoria al riconoscimento di debito della società correntista; 7) per non aver ritenuto legittima l'applicazione della cms e per non averla esclusa dal calcolo del tasso soglia; 8) per aver

adottato fra le ipotesi indicate nella CTU quella maggiormente gravosa per la Banca e per non aver decurtato il saldo di € 8.418,23 del c/c ordinario al 31.12.2006. In via istruttoria l'appellante chiedeva la rinnovazione della CTU e l'ammissione delle prove per testi non ammesse in primo grado.

Si costituiva l'appellata chiedendo dichiararsi, ex art. 342 cpc, l'inammissibilità dell'appello e comunque il suo rigetto nel merito.

La causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti all'udienza del 15/05/2018

Tanto premesso ritiene il Collegio che il gravame non meriti accoglimento, dovendosi comunque escludere la dedotta inammissibilità dello stesso ex art 342 cpc avendo l'appellante, seppure in modo sostanzialmente generico, dato conto delle censure mosse alla sentenza di primo grado e delle modifiche richieste, per cui appare necessario entrare nel merito delle questioni prospettate dalle parti.

Sulla prescrizione, così come eccepita con il primo motivo di gravame, si osserva come la giurisprudenza sia ormai unanime, quantomeno da quasi un decennio, (Cass. Civ. S.U. 24418/10) nel riconoscere che il termine di prescrizione per le indebite annotazioni degli interessi, operate sul conto corrente, abbia durata decennale con decorrenza dalla chiusura del conto, salvo che per le rimesse solutorie per le quali la decorrenza, pur sempre decennale decorre, in questo caso, dalla singola annotazione. La Suprema Corte (Cass. Civ. n. 20933/17) ha anche specificato che se il conto corrente risulta affidato, le rimesse si presumono ripristinatorie e spettano alla Banca, che assume solutoria la singola rimessa, dare prova del proprio assunto. Orbene, nel caso di specie, è pacifico fra le parti che i conti correnti fossero affidati e lo sono rimasti fino alla loro chiusura intervenuta il 31.12.2006. L'esistenza di affidamenti sui conti correnti dell'appellata, peraltro, risulta anche provata, come riferito dal CTU, dai documenti in atti provenienti dalla stessa Banca. Detta circostanza, determina la certezza dell'esistenza di rimesse ripristinatorie e quindi spettava alla Banca provare che ve ne fossero anche alcune solutorie, così da escludere, per queste, che la richiesta di ripetizione dell'indebitato avanzata dal correntista, potesse essere accolta, per il decorso del termine prescrizione decorrente dall'annotazione. Come insegna il Supremo Collegio: *"L'azione di ripetizione di indebitato, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti sono stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi*

illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. (Cass. Civ. 10713 del 24/05/2016). La Banca in primo grado non ha riferito alcunché circa la natura delle singole rimesse e dunque queste non potranno che essere ritenute ripristinatorie. Da ciò consegue che la prescrizione deve ritenersi non maturata ed il primo giudice ha correttamente disposto le indagini peritali che hanno condotto ad acclarare il credito del correntista, escludendo gli interessi ultralegali che risultavano pattuiti facendo ricorso all'uso su piazza. Peraltro, va anche considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata *ex ante*, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi, epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Da ciò consegue che solo *ex post*, ovvero dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere ad opera del CTU, sarà possibile valutare se alcune rimesse, indicate come solutorie dalla Banca, lo siano state in concreto, e per esse, considerare il periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto. Deve infine osservarsi, che provata l'esistenza di un affidamento, fornita anche solo mediante le comunicazioni periodiche inviate ai correntisti dalla Banca, è precluso a quest'ultima eccepire la nullità del contratto per difetto di forma scritta, atteso che la norma è posta a tutela del solo cliente e non a favore della Banca e se gli accordi fra le parti prevedevano degli interessi convenzionali maggiori di quelli legali, la Banca avrebbe dovuto provarlo mediante la produzione della relativa pattuizione in forma scritta e non dolersi perché il contratto non era stato prodotto dall'appellata (invero, su quest'ultimo punto, l'appellante si limita a richiamare una decisione contraria della Corte d'Appello di Torino, relativa al fido di fatto, senza tuttavia ricollegarla al caso di cui è causa e dunque appare inutile dilungarsi ulteriormente sull'argomento che, per come prospettato, non costituisce un effettivo motivo di doglianza).

Anche il secondo motivo d'appello risulta infondato, atteso che le deduzioni della Banca circa l'adeguamento da parte della stessa alla delibera CICR del febbraio 2000 non risultano sufficienti, poiché la Banca non ha né allegato né dimostrato di aver adempiuto alle comunicazioni previste dalla delibera rispetto a ciascun cliente. Va considerato infatti, che la delibera CICR invocata dalla Banca necessitava, per la sua applicazione ai rapporti pendenti alla data della sua emissione, che l'Istituto di credito comunicasse ai propri clienti di aver adeguato le condizioni applicabili ai rapporti in corso, secondo le specifiche direttive dettate da siffatta delibera. Dunque, l'applicazione della disposizione richiamata non era automaticamente applicata a tutti i rapporti in essere e a tutti gli istituti di credito, ma ciascuna Banca che riteneva di uniformarsi alla stessa, era tenuta, perché

ciò avvenisse rispetto ad ogni singolo rapporto bancario, ad eseguire quanto indicato nell'art. 7 della richiamata delibera, che prevedeva una comunicazione generale, ovvero rivolta impersonalmente a tutti i clienti, da eseguirsi mediante la pubblicazione sulla G.U. e una successiva comunicazione specificamente indirizzata a ciascun cliente da effettuarsi nella prima occasione utile. Non solo, la medesima norma richiedeva l'espressa accettazione scritta dei clienti per i quali l'applicazione di detta delibera determinava un peggioramento delle condizioni applicate al rapporto. Ebbene, proprio in considerazione della "personalizzazione" dell'applicazione della delibera CICR a ciascun rapporto già pendente, risulta insufficiente per la Banca invocarne l'applicazione senza aver nemmeno dedotto, prima ancora che provato, che ne sussistessero i presupposti di applicabilità allo specifico rapporto in causa, in quanto la stessa aveva adempiuto a quanto a suo carico previsto. Quanto al terzo motivo, ovvero all'effetto preclusivo che, a parere dell'appellante, comporterebbe l'omessa contestazione degli estratti conto, si osserva come appaia del tutto condivisibile il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, peraltro del tutto pacifico in giurisprudenza, ovvero che l'approvazione delle operazioni sotto il profilo meramente contabile non preclude di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. L'affermazione peraltro, non viene affatto compromessa dalle deduzioni dell'appellante, la quale richiama l'opponibilità delle annotazioni al fideiussore, senza che questi possa invocarne l'erronea appostazione. Difatti, anche il fideiussore è legittimato a contestare la validità e l'efficacia delle risultanze contabili, essendo allo stesso precluso, esclusivamente il rilievo di errori contabili, non reclamati tempestivamente dal correntista. Il motivo deve pertanto essere disatteso.

Quanto alla tesi della Banca, sostenuta sempre con il terzo motivo, per la quale il pagamento degli interessi anatocistici, ancorché invalidamente pattuiti, dovrebbe considerarsi quale adempimento di un'obbligazione naturale, osserva il Collegio che, al di là dell'infondatezza dell'assunto, il motivo appare comunque inammissibile, perché non pertinente, atteso che il primo giudice ha rilevato il difetto di prova in ordine al sotteso dovere morale che avrebbe indotto il correntista a pagare, ma l'appellante non risulta aver impugnato la sentenza su detto specifico punto e dunque il gravame non condurrebbe comunque alla riforma della sentenza.

Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che l'anatocismo operato dalle banche sia legittimo perché rispondente ad un uso normativo come confermato per lungo tempo dalla giurisprudenza che l'ha considerata, per questo, una prassi corretta. A tal proposito la Banca richiama un considerevole numero di sentenze datate ai primi anni '90. Sul punto, in vero, ormai da anni e segnatamente dalla sentenza della Suprema Corte a S.U. n. 21095/04, la posizione della giurisprudenza è assolutamente univoca nel ritenere che l'anatocismo disposto unilateralmente dalle banche, fosse illegittimo e che

la prassi non fosse affatto fondata su un uso normativo della stessa, bensì su un abuso delle banche che la imponevano.

Quanto al quinto motivo, ovvero al tasso degli interessi determinato con riferimento all'uso su piazza, la giurisprudenza ha precisato che quando sono convenuti interessi convenzionali a tasso variabile e detto tasso non risulta specificamente determinato, ma viene fatto un generico riferimento agli usi bancari su piazza, la clausola deve considerarsi nulla per indeterminatezza del tasso applicabile e sono quindi dovuti gli interessi al tasso legale, ovvero al tasso dei BOT a dodici mesi, secondo la disposizione di cui all'art. 117 TUB. A tal proposito, la Suprema Corte insegna che *"In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione."* (Cass. Civ. n. 22179 del 30/10/2015). Nel caso che ci occupa, considerato che il c/c ordinario, aperto in data 28.05.1996, faceva riferimento agli usi su piazza, non solo per la determinazione del tasso degli interessi, ma anche per le ulteriori condizioni, quali la cms, le valute degli accrediti e degli addebiti, salvo che per gli assegni del correntista, e per le altre spese per la tenuta del conto, il CTU ha elaborato cinque diverse ipotesi di calcolo e il primo giudice ha ritenuto applicabili ai rapporti fra le parti, i tassi BOT a dodici mesi dall'apertura del rapporto al 17.02.1997 e successivamente, i tassi contrattuali, con esclusione di ogni capitalizzazione di interessi, commissioni e spese in regime di capitalizzazione semplice, applicazione delle condizioni più favorevoli al correntista fra quelle previste nei fogli informativi analitici e quelle applicate effettivamente dalla Banca fino al 17.02.1997 e successivamente ha applicato le condizioni contrattuali, ove previste; le commissioni e le spese non previste contrattualmente sono state eliminate e quelle previste contrattualmente, ma superiori al foglio informativo, sono state ricondotte in siffatti limiti, o ridotte al minimo; le variazioni dei tassi e delle commissioni sono state applicate solo se favorevoli al correntista e sono state mantenute le valute conformi alle clausole contrattuali. L'appellante si duole, dunque infondatamente, perché sostiene che il CTU non avrebbe applicato il disposto di cui all'art. 117 del TUB, e tuttavia risulta che proprio questo sia stato il criterio adottato dal CTU.

La censura di cui al quinto motivo risulta dunque infondata, come pure la seguente, indicata nel sesto motivo, con la quale l'appellante assume che la proposta di accordo formulata dal correntista dovrebbe essere considerata alla stregua di una confessione stragiudiziale ed avere pertanto efficacia preclusiva di ogni contestazione. Il primo giudice, a tal proposito, ha rilevato che trattasi di

mira proposta transattiva, peraltro nemmeno accettata e pertanto, in quanto tale, non può esserle riconosciuta alcuna efficacia confessoria. Il Collegio condivide quanto già evidenziato dal primo giudice, ovvero che l'aver formulato una proposta di definizione bonaria, non implica il riconoscimento del proprio debito e ciò determina che non possa riconoscersi alcun effetto impeditivo alle domande del correntista.

Il settimo motivo di gravame risulta oltre che infondato, inconferente, atteso che l'appellante si duole perché la cms dovrebbe essere esclusa dal calcolo del tasso applicato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, ma non si avvede che il CTU ha escluso espressamente che il tasso soglia sia mai stato superato.

Con l'ultimo dei motivi d'appello l'appellante si duole perché l'importo di € 8.418,23, riportato a debito sul c/c alla data della chiusura del conto non sarebbe stato compensato con il credito risultato a favore del correntista e perché il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del tasso degli interessi pattuito al 13,50%; a parere dell'appellante il CTU avrebbe dovuto informarsi anche presso terzi e fare indagini, invece che svalutare la documentazione prodotta e nemmeno contestata dal correntista. Sul punto, va osservato che dal ricalcolo delle poste di debito applicate ai rapporti intrattenuti fra le parti è emerso che non solo non vi fosse alcun debito a carico del correntista, ma che, invero, questi vantasse un credito, pertanto appare infondata la doglianza relativa all'affermata mancata compensazione fra il debito del correntista come preteso dalla Banca e risultato inesistente e il credito risultato effettivamente a favore del correntista. Circa la mancata applicazione degli interessi pattuiti per iscritto, per quanto la doglianza appaia generica, non circostanziata e di non facile comprensione, tuttavia, risulta dall'esame della CTU che il Consulente dell'Ufficio abbia tenuto conto dei tassi legittimamente pattuiti ed abbia invece ridotto, in applicazione delle specifiche norme del TUB, quelli non risultati tali.

Anche queste ultime doglianze devono pertanto essere disattese.

Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto da

nei confronti di

avverso la sentenza n. 144/13 emessa dal Tribunale di Forlì, Sezione Distaccata di Cesena e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;

Condanna

a rifondere a le spese di lite del presente grado, che liquida nella somma di € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti di legge per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art 13 TU 115/2002 come modificato dalla L.228/2012.

Così deciso nella Camera di Consiglio della III^a Sezione civile della Corte di Appello il giorno 16 ottobre 2018.

Il Presidente

Dott. Anna De Cristofaro

Anna De Cristofaro

Il Giudice Ausiliario Estensore

Dott.ssa Teresa Caruso

Teresa Caruso

Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPO
Anna Iuppo

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Camera di Consiglio
Bologna 26 NOV 2018

Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPO
Anna Iuppo